

Procedura Aziendale Whistleblowing	Aggiornamento documento
Responsabile OdV: Andrea Masi	Data: 15/12/23
	Versione: 01

Sommario

1 Scopo della procedura e campo di applicazione	2
2 Definizioni	2
3 Contesto normativo	3
4 Ambito soggettivo: chi può segnalare	3
5 Ambito oggettivo: quali violazioni possono essere segnalate	4
6 Processo di segnalazione	5
6.1 La segnalazione	5
6.2 Canale di segnalazione interna	6
6.3 Modalità di presentazione della segnalazione interna	6
6.4 Istruttoria ed esiti del riscontro	7
7 Tutela della persona segnalante	7
8 Responsabilità della persona segnalante	9
9 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni	9
10 Disposizioni finali	10

1 Scopo della procedura e campo di applicazione

Il presente documento definisce, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, la procedura di DuePiù srl da seguire per ogni segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di DuePiù srl e di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. Il termine con cui si è ormai soliti chiamare la disciplina è "whistleblowing": un termine di origine anglosassone ("blow the whistle") che si riferisce all'azione dell'arbitro di segnalare un fallo o una infrazione. La segnalazione (whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower (o persona segnalante) contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'azienda di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere sempre gestita per la salvaguardia dell'interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione e degli enti privati. Lo scopo della presente procedura è definire a livello aziendale le modalità di segnalazione degli illeciti, in modo da fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari della segnalazione, nonché le forme di tutela che vengono assicurate dalla normativa in essere. Il campo di applicazione della presente procedura è indicato al paragrafo 4 (Ambito soggettivo).

2 Definizioni

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti con DuePiù srl e attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

Facilitatore: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

OdV: Organismo di Vigilanza di DuePiù srl, istituito secondo le previsioni dell'art.6 del D.Lgs. 231/01, composto di due membri esterni e un membro interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (in breve, "Modello 231" o "MOGC 231")

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

Soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione: in DuePiù srl è l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (in breve, OdV), in continuità con quanto previsto e applicato in azienda con riferimento alla normativa antecedente il D.Lgs. 24/2023;

Riscontro: comunicazione data alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

Whistleblower o persona segnalante: persona fisica che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

Whistleblowing: disciplina di tutela del dipendente pubblico o privato che segnala illeciti;

3 Contesto normativo

In Italia l'istituto giuridico del whistleblowing è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione Europea.

Successivamente è stata emanata la legge 30 novembre 2017 n. 179, «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», entrata in vigore il 29 dicembre 2017. Tale legge ha modificato il D.Lgs. 231/01 prevedendo che tutte le società dotate di Modello 231 debbano implementare, nel quadro dell'attività di vigilanza, uno o più canali comunicativi mediante i quali sia consentito ai soggetti segnalanti di «presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite» rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Infine è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali» (consultabile in Gazzetta Ufficiale) che ha sostituito le disposizioni in materia previste dalla legge n. 179/2017 per il settore pubblico e privato e che entra in vigore il 15 luglio 2023.

Il D.Lgs. n. 24/2023 recepisce le previsioni della Direttiva UE diventando il riferimento normativo nazionale in materia di whistleblowing.

4 Ambito soggettivo: chi può segnalare

L'art. 3 del D.Lgs. 24/2023 individua le persone che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche e a cui si applicano le misure di prevenzione e tutela illustrate al paragrafo 7 della presente procedura; per DuePiù srl. risultano rilevanti le seguenti figure:

- tutti i lavoratori subordinati di DuePiù srl., ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio e i prestatori occasionali

- i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso DuePiù srl.
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso DuePiù srl.
- i tirocinanti e i volontari, anche non retribuiti, che prestano la propria attività presso DuePiù srl.
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di DuePiù srl.
- gli azionisti di DuePiù srl. (persone fisiche) e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso DuePiù srl, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela di cui al paragrafo 7 si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente alla costituzione del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico con DuePiù srl, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, nonché successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela è riconosciuta anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, in particolare:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante e agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante.

5 Ambito oggettivo: quali violazioni possono essere segnalate

L'art. 1 del D.Lgs. 24/2023 individua quale oggetto della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, tutte le informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. a), per violazioni si intendono tutti i comportamenti, atti od omissioni che determinano lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o di DuePiù srl. In particolare, tra questi si evidenziano nel contesto dell'organizzazione di DuePiù srl:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni del diritto dell'UE;
- illeciti che rientrano nei seguenti settori:
 - o appalti pubblici;
 - o servizi erogati alla Pubblica Amministrazione;
 - o tutela dell'ambiente;
 - o tutela della vita privata e protezione dei dati personali;
 - o sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

La segnalazione può avere per oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse

nell'organizzazione di DuePiù srl, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le violazioni segnalate devono incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o di DuePiù srl.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il sistema interno di whistleblowing di DuePiù srl può ricevere segnalazioni relative a:

- eventuali condotte che implicano frode, corruzione, concussione, truffa, riciclaggio, reati informatici e altri atti illeciti;
- eventuali condotte che possano determinare discriminazione o molestia morale o sessuale;
- violazioni gravi, rilevanti e potenzialmente lesive della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- violazioni gravi e rilevanti della normativa in materia di tutela ambientale;
- violazioni gravi e rilevanti in materia di protezione dei dati personali e/o della sicurezza delle informazioni;
- comportamenti contrari al Codice Etico di DuePiù srl o al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 di DuePiù srl o illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Le disposizioni del D.Lgs. 24/2023 non si applicano invece «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate» (art.1 c.2); in tali casi, il soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione in DuePiù srl ha facoltà di non dare seguito alla segnalazione. Rientrano nell'ambito oggettivo di tutela anche le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni (art. 17, comma 4) che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo. Il D.Lgs. 24/2023 prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023.

Nel caso in cui la persona coinvolta sia dipendente di un'amministrazione pubblica o di altro ente pubblico o privato diverso da DuePiù srl, la segnalazione va effettuata al soggetto deputato alla gestione del canale di segnalazione dell'amministrazione pubblica o dell'ente pubblico o privato ai quali si riferiscono i fatti.

6 Processo di segnalazione

6.1 La segnalazione

La segnalazione consiste nella comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata. In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di

segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. I segnalanti per poter beneficiare della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 devono trasmettere le segnalazioni attraverso i canali appositamente predisposti:

- **Interno:** canale predisposto da DuePiù srl nel cui contesto lavorativo il segnalante opera e descritto nella presente procedura;

- **Esterno:** canale predisposto da ANAC, cui si può accedere alle condizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023, e tra queste in particolare:

o la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ma la stessa non ha avuto seguito, con ciò intendendo l'assenza della doverosa azione di riscontro da parte dell'OdV, e non già l'esito negativo della stessa o la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- **Divulgazione pubblica:** canale che consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone cui si può ricorrere nei casi previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 24/2023, e tra questi in particolare: o la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed una esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente procedura, ma non è stato dato riscontro nei termini di legge alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni o la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno.

6.2 Canale di segnalazione interna

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata all'OdV di DuePiù srl.

La segnalazione deve essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:

- in forma scritta con modalità informatica attraverso la compilazione del form presente all'indirizzo www.gruppo-piu.it, piattaforma online a tal fine appositamente attivata da DuePiù srl
- in forma orale su richiesta della persona segnalante direttamente all'OdV mediante un incontro diretto o telefonico con almeno due membri dell'OdV, richiesto attraverso i canali aziendali (ad es. la casella di posta elettronica) e fissato entro un termine di una settimana lavorativa.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificarne l'autore quale persona segnalante, anche se recapitate tramite le modalità previste dalla presente procedura, verranno considerate come segnalazioni ordinarie e saranno trattate al di fuori della normativa dettata dal D.Lgs. 24/2023.

Non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione.

6.3 Modalità di presentazione della segnalazione interna

La piattaforma informatica online a ciò dedicata è gestita in via esclusiva dal soggetto a cui è affidata la gestione della segnalazione, ed è sviluppata secondo le indicazioni tecniche e normative del D.Lgs.24/2023. La piattaforma è accessibile da qualsiasi postazione della rete aziendale di DuePiù srl oppure da Internet all'URL www.gruppo-piu.it

6.4 Istruttoria ed esiti del riscontro

Nel caso in cui dalla valutazione effettuata a seguito di una segnalazione attraverso il canale interno si rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità, l'OdV procede ad archiviare la segnalazione, dandone notizia al segnalante.

Se al contrario viene dichiarata l'ammissibilità della segnalazione, l'OdV pone in essere le misure necessarie per dare seguito alla segnalazione fornendo i motivi della scelta effettuata e dandone comunicazione alla persona segnalante.

Nel caso in cui l'OdV ravvisi la fondatezza della segnalazione, è tenuto a trasmettere, garantendo in ogni caso la riservatezza dell'identità del segnalante, la relazione contenente le risultanze dell'istruttoria agli Organi e alle Autorità preposte che, da quel momento, diventano i responsabili del trattamento dei dati. Non spetta in ogni caso all'OdV accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'eventuale amministrazione pubblica oggetto di segnalazione.

Gli esiti dell'istruttoria possono, dunque, essere i seguenti:

- segnalazione archiviata per infondatezza;
- segnalazione accolta e inviata a uno o più dei seguenti soggetti in relazione ai profili d'illiceità/irregolarità riscontrati:
 - o Funzione interna di competenza di DuePiù srl (es. Risorse Umane);
 - o ANAC;
 - o Autorità Giudiziaria;
 - o Procura della Corte dei Conti.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, fatta salva l'esigenza di ulteriore conservazione a fini di tutela giurisdizionale dei diritti.

Il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute comporta per l'ente la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 24/2023.

7 Tutela della persona segnalante

La tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione. Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. 24/2023 riconosce ai soggetti riportati nel paragrafo 4 della presente procedura i seguenti tipi di tutela:

- a) Tutela della riservatezza del segnalante, che si estende anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. Ha come corollari: la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e anche dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013 e la garanzia di tale riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti. Si precisa infine che a garanzia del rispetto dell'obbligo di riservatezza il D.Lgs. 24/2023 prevede che in caso di violazione di tale obbligo ANAC applichi ai titolari del trattamento una sanzione amministrativa pecuniaria.

b) Tutela della riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione che rappresenta una novità rispetto alla norma precedente e che ha lo scopo di salvaguardare i diritti di soggetti che, per effetto della segnalazione, potrebbero subire danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga dimostrata l'estraneità o meno degli stessi ai fatti segnalati.

c) Tutela da eventuali ritorsioni: il D.Lgs. 24/2023 prevede il divieto di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto" (art. 2, comma 1, lett. m). Per l'applicazione della tutela è necessario che:

- ci sia una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 24/2023
- la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata secondo le disposizioni del D.Lgs. 24/2023
- ci sia un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

La tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata ed anche ai casi di ritorsione che fanno seguito a segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea. Resta ferma la facoltà del segnalante di agire nelle sedi opportune per la propria tutela.

d) Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche: la segnalazione effettuata dal dipendente nell'interesse dell'integrità dell'Agenzia costituisce "giusta causa" di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo del segreto, escludendo l'integrazione dei reati di cui agli artt. 326 "Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio", art. 622 "Rivelazione del segreto professionale", art. 623 "Rivelazione dei segreti scientifici e industriali" del codice penale e "violazione del dovere di fedeltà e di lealtà", art. 2015 c.c. Inoltre si aggiungono con il nuovo D.Lgs. 24/2023 le Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, la Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, la rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

e) Misure di sostegno: ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante il legislatore prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito.

8 Responsabilità della persona segnalante

La presente procedura non limita né pregiudica la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

L'art. 16, comma 3, stabilisce che la tutela non è più garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del whistleblowing.

9 Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti, il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa nazionale in tema di tutela dei dati personali. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Il soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione svolge le indagini nella massima riservatezza. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità della persona segnalante, delle persone interessate e dei terzi citati nella segnalazione saranno mantenute riservate. Fermi restando gli obblighi e i limiti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, l'eventuale rivelazione dell'identità del segnalante è subordinata al consenso da parte del segnalante.

Anche l'identità della persona coinvolta ed i fatti contestati saranno mantenuti riservati fino a quando l'indagine interna non si concluderà con un procedimento disciplinare e/o legale, se necessario.

Le informazioni raccolte sono conservate in formato elettronico sulla piattaforma informatica online, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La piattaforma funge anche da registro elettronico delle segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di fondatezza e le azioni attuate.

Nello svolgimento delle attività di propria competenza l'OdV potrà avvalersi di collaboratori dedicati, i quali saranno soggetti ai medesimi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità e quindi opereranno in qualità di "soggetti istruttori". Qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, tutti gli elementi della segnalazione verranno trattati con la massima cautela e riservatezza, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi alla persona segnalante, e dalla comunicazione attraverso canali sicuri. La violazione dell'obbligo di riservatezza

è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

10 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente documento si rinvia al testo del D.Lgs. 24/2023.

DuePiù srl si riserva di sottoporre la presente procedura ad aggiornamento o a revisione periodica, anche in ragione delle successive modifiche o integrazioni della normativa di riferimento.

Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 "GDPR"

DuePiù srl desidera informarLa che il "Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. DuePiù srl, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR provvede a fornirLe le seguenti informazioni:

Finalità e base giuridica del trattamento

DuePiù srl tratterà i Suoi dati personali per la ricezione e gestione di segnalazioni di illeciti commessi nel contesto aziendale (a titolo esemplificativo: violazioni di leggi, regolamenti, procedure, Codice Etico aziendale, e/o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo "MoG" ai sensi del D.Lgs. 231/01) che Lei intenda segnalarci per il tramite dell'apposita piattaforma web based messa a disposizione da DuePiù srl. I dati personali verranno trattati nel rispetto delle misure di tutela di cui al D. Lgs. 24/2023 e della normativa data protection vigente. La base giuridica del trattamento è costituita dal rispetto degli obblighi di legge cui è soggetta DuePiù srl e, in particolare, dalle norme in materia di "Whistleblowing".

Modalità di trattamento dei dati

I Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui DuePiù srl si conforma a tutela delle persone segnalanti condotte illecite. Il processo di segnalazione è infatti impostato per salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante, come prescritto dal D. Lgs. 24/2023 e dalla vigente normativa data protection. I dati verranno trattati principalmente con supporti informatici, piattaforma web based, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. Occasionalmente, i Suoi dati potranno essere trattati mediante supporti cartacei.

Natura del conferimento dei dati

Per effettuare una segnalazione, il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il canale di segnalazione consente l'invio in forma anonima ed è idoneo a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante ed assicurare adeguate misure di sicurezza delle informazioni. Il segnalante può comunque fornire consenso a rivelare la sua identità, permettendo così di verificare più agevolmente la veridicità dei fatti segnalati.

Comunicazione e diffusione dei dati

Nel perseguimento delle finalità di trattamento sopra indicate, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dalle funzioni aziendali deputate alla ricezione e gestione delle segnalazioni, in particolar modo dall'Organismo di Vigilanza "OdV" costituito ai sensi del D. Lgs. 231/01 e designato quale organo deputato alla ricezione e gestione delle segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023. I dati non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati, se necessario, alle autorità competenti - ANAC a mero titolo esemplificativo - affinché venga perseguita la condotta illecita oggetto di segnalazione.

Trasferimenti dati extra UE/SEE

DuePiù srl La informa che per il perseguimento delle finalità illustrate nella presente informativa non effettuerà alcun trasferimento dei Suoi dati fuori dall'Unione Europea ("UE") né al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("SEE").

Titolare del Trattamento e Data Protection Officer (DPO)

Il titolare del trattamento è l'OdV di DuePiù srl ed è contattabile al seguente indirizzo: andrea.masi@gruppo-piu.it.

Diritti dell'interessato

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti privacy, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, indirizzando le richieste per iscritto al DPO al seguente indirizzo e-mail: andrea.masi@gruppo-piu.it. In qualunque momento potrà inoltre proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali: <https://www.garanteprivacy.it/diritti/comeagire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali/reclamo>

Periodo di conservazione I dati personali contenuti nelle segnalazioni ricevute saranno conservati per il tempo necessario alla gestione delle segnalazioni e, comunque, non oltre 5 anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, come disposto dall'art. 14 del D. Lgs. 24/2023.